



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
TECNICO – PROFESSIONALE
www.iiscastelnovonemonti.edu.it



*Indirizzo Tecnico: Turistico - Indirizzi Professionali: Agricoltura e Sviluppo Rurale – Servizi Socio Sanitari –
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – Manutenzione e Assistenza tecnica*

Segreteria: Via Matilde di Canossa, 1 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) tel. 0522/812347 FAX 0522/612377
Email: iiscastelnovonemonti@gmail.com - Email: reis014004@istruzione.it PEC: reis014004@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREMESSA

Art. 1 – Principi ispiratori

La scuola è l'istituzione con cui la Repubblica Italiana attua il principio costituzionale del diritto di tutti all'istruzione e alla formazione culturale, etica, civile nonché professionale.

La scuola costituisce una comunità composta di alunni, docenti, personale Amministrativo Tecnico Ausiliario e genitori, sensibile alle istanze sociali esterne e pronta a favorire le occasioni di incontro e confronto.

Le norme di convivenza tra le componenti interne dell'Istituto sono ispirate ai valori di libertà e di rispetto della dignità di ogni persona, nella garanzia della piena libertà di espressione nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dalle leggi vigenti.

Tutte le attività dell'Istituto devono essere fondate sul più ampio rispetto delle norme democratiche; da esse deve pertanto essere bandita ogni forma di violenza e di costrizione ideologica.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998) contenente indicazioni in merito ai diritti e ai doveri degli alunni è parte del presente Regolamento interno e si intende integralmente richiamato. Gli studenti hanno il dovere di conoscere il contenuto delle regole vigenti nell'Istituto e di osservare quanto in esse prescritto.

La comunità scolastica

Dall'art.1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria:

“1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza ed alla valorizzazione dell'identità, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.”.

TITOLO 1

Diritti e doveri dei docenti

Art. 2 - Diritti dei docenti

I diritti dei docenti sono previsti e contenuti nel C.C.N.L. di riferimento, nel Contratto Collettivo integrativo d'Istituto, nella normativa vigente nonché nei regolamenti dell'Istituto.

Si evidenziano in particolare i seguenti diritti:

- 1) essere rispettato nella propria dignità umana e professionale e nella propria privacy;
- 2) esprimere la propria autonomia culturale e professionale intesa nella sua dimensione individuale e collegiale;
- 3) prendere parte a dipartimenti, commissioni e gruppi di lavoro deliberati dal Collegio dei docenti;
- 4) usufruire dei diritti sindacali;
- 5) godere delle ferie, delle festività, dei permessi, delle assenze per malattia e di ogni altra forma di congedo prevista dal C.C.N.L. e dalla vigente normativa (le richieste di giorni di ferie o permessi devono essere presentati direttamente al Dirigente Scolastico);
- 6) prendere parte ad attività aggiuntive secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dalla contrattazione integrativa d'Istituto.

Art. 3 – Doveri dei docenti

I docenti sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti e contenuti nel C.C.N.L. di riferimento, nel Contratto Collettivo integrativo d'Istituto, nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione, nelle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008), nelle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016, D. Lgs. 196/2003), nella normativa vigente nonché nei regolamenti dell'Istituto.

Si sottolineano in particolare i seguenti doveri:

- 1) rispettare le disposizioni organizzative dell'Istituto fornendo agli alunni esempi positivi;
- 2) rispettare la diversità di opinioni e di idee, favorire un clima relazionale corretto e la socializzazione e la collaborazione;
- 3) adempiere agli obblighi di lavoro previsti dalla vigente normativa e dal C.C.N.L. di riferimento che riguardano l'attività d'insegnamento, le attività funzionali all'insegnamento e le attività aggiuntive;
- 4) elaborare e predisporre il piano di attività e attuare gli interventi didattici ed educativi integrativi previsti dal PTOF e da norme speciali;
- 5) comunicare la propria offerta formativa;
- 6) motivare il proprio intervento didattico esplicitando strategie, strumenti di verifica e criteri di valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;
- 7) programmare le attività considerando anche i bisogni degli studenti;
- 8) illustrare gli obiettivi dell'insegnamento delle discipline;
- 9) favorire l'acquisizione di conoscenze, competenze e capacità previste dalla programmazione;
- 10) fornire l'aiuto necessario per apprendere, anche impostando la didattica in classe in forma partecipata e laboratoriale;
- 11) comunicare in anticipo gli argomenti delle verifiche e somministrare prove riguardanti argomenti presentati o fatti studiare;
- 12) comunicare tempestivamente le date delle verifiche evitando, quando possibile, la concentrazione delle stesse negli stessi giorni;

- 13) rendere noti tempestivamente i risultati delle verifiche, possibilmente non oltre 15 giorni;
- 14) rispettare il segreto d'ufficio e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui si disponga per ragioni d'ufficio;
- 15) informare le famiglie sugli aspetti didattici e disciplinari degli studenti;
- 16) assicurare con opportuna vigilanza l'integrità degli alunni;
- 17) mantenere nei rapporti con gli altri docenti, con il personale, con gli alunni e con i genitori una condotta uniformata a principi di correttezza e di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica;
- 18) prendere parte ai diversi momenti istituzionali di carattere collegiale;
- 19) annotare sul registro l'attività didattica svolta e le prove di verifica previste;
- 20) fare l'appello dei presenti all'inizio di ogni ora di lezione. Il registro è un documento ufficiale che attesta l'effettiva presenza dei docenti e degli allievi;
- 21) controllare e annotare sul registro elettronico le assenze, le uscite anticipate degli alunni e le giustificazioni (la richiesta della giustificazione di un'assenza, di un ritardo o di un'uscita anticipata non ancora regolarizzata deve essere fatta dal docente della prima ora, subito dopo l'appello);
- 22) compilare all'inizio della prima ora di lezione di ogni giornata scolastica il foglio presenze contenuto nel registro cartaceo della classe (documento necessario ad attestare quanti studenti sono presenti a scuola nell'eventualità di un'evacuazione). Sarà cura del docente di ogni successiva ora di lezione della giornata scolastica aggiornare tale foglio registrando eventuali entrate in ritardo/uscite in anticipo degli studenti e controllare, nonché correggere, eventuali errori di compilazione.
- 23) custodire scrupolosamente la password personale di accesso al registro elettronico;
- 24) essere presente in aula almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- 25) non fumare dentro alla scuola e nelle aree di pertinenza;
- 26) non utilizzare il cellulare durante le ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti fatte salve le eccezioni legate ad emergenze e a necessità organizzative interne dell'Istituto;
- 27) avvisare in caso di assenza - anche improvvisa e imprevista - sia l'Ufficio Amministrativo sia il Responsabile della sede in cui si presta servizio in tempo utile per effettuare la sostituzione;
- 28) comunicare telefonicamente l'assenza per malattia all'Ufficio Amministrativo e al Responsabile della sede di servizio entro e non oltre le ore 7,30 del primo giorno di assenza.

Art. 4 – Diritti - doveri dei docenti

Il docente ha il diritto – dovere di:

- partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento previste dalla vigente normativa e programmate dal Collegio dei docenti;
- elaborare, attuare e verificare, per gli aspetti pedagogici e didattici, il PTOF nella sua dimensione collegiale.

TITOLO 2

Diritti e doveri del personale A.T.A.

Art. 5 - Diritti del personale A.T.A

I diritti del personale A.T.A sono previsti e contenuti nel C.C.N.L. di riferimento, nel Contratto Collettivo integrativo d'Istituto, nella normativa vigente nonché nei regolamenti dell'Istituto.

Si evidenziano in particolare i seguenti diritti:

- 1) essere rispettato nella propria dignità umana e professionale e nella propria privacy;
- 2) partecipare ad attività di formazione e aggiornamento previste dalla vigente normativa;
- 3) usufruire dei diritti sindacali;
- 4) godere delle ferie, delle festività, dei permessi, delle assenze per malattia, e di ogni altra forma di congedo prevista dal C.C.N.L. e dalla vigente normativa (le richieste di giorni di ferie o permessi devono essere presentati direttamente al Dirigente Scolastico).

Art. 6 - Doveri del personale A.T.A

Il personale ATA è tenuto al rispetto degli obblighi previsti e contenuti nel C.C.N.L. di riferimento, nel Contratto Collettivo integrativo d'Istituto, nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione, nelle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008), nelle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016, D. Lgs. 196/2003), nella normativa vigente nonché nei regolamenti dell'Istituto.

Si sottolineano in particolare i seguenti doveri:

- 1) prestare la propria opera nello svolgimento delle mansioni affidate, curando, in conformità alle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene;
- 2) assumere comportamenti e atteggiamenti conformi alla funzione esercitata;
- 3) eseguire le disposizioni relativamente alle proprie funzioni;
- 4) mantenere nei rapporti interpersonali una condotta informata a principi di correttezza e di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica;
- 5) instaurare rapporti di collaborazione con docenti, famiglie e studenti, fornendo tutte le informazioni cui essi abbiano titolo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente;
- 6) avere cura delle strutture, delle attrezzature e degli strumenti affidati;
- 7) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di rischio di ciascun profilo professionale;
- 8) non assentarsi ed allontanarsi dalla sede scolastica durante l'orario di servizio, se non con autorizzazione scritta del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o del Responsabile di sede;
- 9) non permettere l'accesso ai locali dell'istituto, non aperti al pubblico, a persone estranee, se non debitamente autorizzate. A tale scopo un collaboratore scolastico deve sostare in permanenza nell'atrio principale della sede di servizio, sia per controllare l'ingresso che per indirizzare il pubblico;
- 10) non fumare dentro alla scuola e nelle aree di pertinenza;
- 11) non utilizzare il cellulare durante l'orario di servizio fatte salve le eccezioni legate ad emergenze e a necessità organizzative interne dell'Istituto;
- 12) segnalare al DSGA o al Responsabile di sede qualsiasi inconveniente che possa turbare il regolare funzionamento e la sicurezza del reparto di competenza (chi omette le eventuali segnalazioni ne diviene responsabile);
- 13) vigilare sui locali e sull'incolumità fisica degli alunni e delle alunne all'ingresso e all'uscita da scuola, durante l'intervallo, negli spostamenti e nelle uscite degli stessi per recarsi ai servizi o in altri locali ed in caso di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante (quanto ai collaboratori scolastici);
- 14) riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza validi motivi, sostano nei corridoi (quanto ai collaboratori scolastici);
- 15) provvedere alla quotidiana pulizia dei locali e dei servizi igienici: i servizi igienici devono essere accessibili fino al termine delle lezioni, i corridoi centrali e gli atri dovranno essere puliti entro la prima ora di lezione, sia del mattino che del pomeriggio (quanto ai collaboratori scolastici);
- 16) adottare un abbigliamento consono al luogo di lavoro. I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici, durante le ore di lezione e l'apertura della struttura al pubblico, sono obbligati ad indossare il grembiule o la divisa e il tesserino di riconoscimento; il Consiglio di Istituto decide il tipo di divisa, che sia funzionale alle mansioni del profilo professionale.
- 17) comunicare telefonicamente l'assenza per malattia all'Ufficio Amministrativo e ai colleghi entro e non oltre le ore 7,30 del primo giorno di assenza.

TITOLO 3

Diritti e doveri dei genitori

Art. 7 – Diritti dei genitori

I genitori hanno il diritto di:

- 1) intervenire nella gestione della scuola mediante la fattiva presenza negli organi collegiali quali il

Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto;

- 2) partecipare con i propri rappresentanti alla definizione e realizzazione del PTOF;
- 3) essere informati dei programmi e dei criteri di valutazione utilizzati dai docenti;
- 4) accedere ai documenti della scuola non riservati (delibere, verbali, documenti di programmazione, ecc.) a norma di legge;
- 5) essere informati sulla regolare frequenza del figlio minorenni con le modalità scelte dall'Istituto;
- 6) essere informati sul rendimento e sul comportamento scolastico del figlio minorenni con le modalità previste dal Regolamento di Istituto;
- 7) stabilire contatti con altri genitori per accordarsi in relazione a tematiche scolastiche;
- 8) riunirsi in assemblea negli spazi dell'Istituto come previsto dall'art. 12 e segg. del D.P.R. 297/94.

Art. 8 – Doveri dei genitori

I genitori, primi responsabili dell'educazione dei figli, sono soggetti a specifici doveri:

- 1) collaborare con la scuola nel processo educativo;
- 2) seguire con attenzione il percorso scolastico dei propri figli, informandosi su attività svolte ed esiti delle verifiche attraverso la regolare consultazione del registro elettronico;
- 3) verificare periodicamente, attraverso gli strumenti informatici, la frequenza scolastica del proprio figlio, le comunicazioni della Dirigenza e/o dei docenti della classe;
- 4) operare per rinforzare nei propri figli la correttezza di comportamento a scuola e la responsabilità nel loro impegno di studio;
- 5) partecipare con regolarità ai colloqui individuali e generali con i docenti;
- 6) rispettare l'autonomia di programmazione didattica della scuola e dei docenti;
- 7) giustificare le assenze, gli ingressi in ritardo e le uscite in anticipo dei figli sul registro elettronico entro il termine massimo di cinque giorni;
- 8) informare con tempestività e trasparenza su situazioni particolari e problemi che possano insorgere;
- 9) far pervenire alla scuola nei termini previsti eventuali certificazioni, autorizzazioni o documenti richiesti;
- 10) prendere costanti e opportuni contatti con gli insegnanti del proprio figlio in modo da assumere informazioni specifiche sul rendimento e sul comportamento scolastico dell'alunno e permettere all'insegnante di conoscere meglio la sua persona;
- 11) presentarsi quando sono invitati dai docenti o dal Dirigente Scolastico;
- 12) comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di residenza e recapito anche telefonico.

TITOLO 4

Diritti e doveri degli studenti

Art. 9 – Diritti degli studenti

Gli studenti come collettività hanno il diritto di:

- 1) essere consultati per rilevanti decisioni relative all'organizzazione scolastica;
- 2) riunirsi in assemblea come previsto dall'art. 13 del D.P.R. 297/94;
- 3) riunirsi per attività di studio anche nei locali dell'Istituto (nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti scolastici).

Ogni studente ha diritto:

- 1) ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
- 2) alla riservatezza;
- 3) di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita dell'Istituto;
- 4) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- 5) di conoscere il percorso didattico di ogni disciplina, i criteri di valutazione nonché i criteri di scelta dei libri e del materiale didattico;

- 6) ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
- 7) di esprimere liberamente, con correttezza e senza ledere la personalità altrui, le proprie opinioni;
- 8) alla salubrità e sicurezza degli ambienti;
- 9) di dialogare con il Dirigente Scolastico e i docenti nei previsti momenti della programmazione didattica;
- 10) di partecipare a iniziative di recupero, in caso di ritardo e svantaggio, e a occasioni di potenziamento delle proprie capacità;
- 11) di utilizzare (secondo i regolamenti dell'Istituto) strutture, macchinari e sussidi didattici;
- 12) di difendersi in occasione di contestazioni disciplinari presso gli organi preposti;
- 13) compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili dell'Istituto, di:
 - a. accedere all'assistenza psicologica individuale;
 - b. vedere attuate iniziative volte alla promozione della salute;
- 14) di partecipare ad attività integrative e complementari disciplinate dal D.P.R. 567/96 e previste dal PTOF;
- 15) al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartiene.

Art. 10 - Partecipazione studentesca, diritto di riunione e uso dei locali

La partecipazione degli studenti alla vita della scuola si manifesta, ordinariamente, attraverso gli strumenti dell'assemblea di Istituto e di classe.

Nel caso in cui l'Istituto possa garantire la presenza di personale addetto alle pulizie e alla vigilanza, gli studenti hanno, inoltre, la possibilità di richiedere al Dirigente Scolastico o a un suo delegato l'uso di locali per studiare o svolgere riunioni per scopi che non siano in contrasto con le finalità formative della scuola. All'atto della richiesta dovrà essere comunicato per iscritto l'ordine del giorno e l'elenco dei partecipanti e dovranno, altresì, essere presentate per gli alunni minorenni le autorizzazioni di partecipazione alle attività organizzate sottoscritte dai genitori. L'uso dei locali verrà concesso in orario non coincidente con quello delle lezioni e compatibile con il normale orario di chiusura dell'Istituto.

Art. 11 – Doveri degli studenti

Considerato anche il contenuto del D.P.R. 24/6/1998 n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" così come modificato ed integrato dal D.P.R. 21/11/2007 n.235, gli studenti sono tenuti a:

- 1) frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio. La normativa stabilisce che per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta, ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso -, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale delle lezioni. L'Istituto ritiene altresì congrua la frequenza di non meno di tre quarti del monte ore delle lezioni di ogni singola disciplina. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal Consiglio di Classe, secondo modalità preventivamente comunicate.
- 2) avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi e che sia consono ad una convivenza civile;
- 3) leggere, conoscere e rispettare le normative e i regolamenti dell'Istituto e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate da questi ultimi;
- 4) utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non recare danni a sé, agli altri o al patrimonio della scuola;
- 5) utilizzare le lavagne LIM o i computer presenti in aula solo in presenza degli insegnanti;
- 6) risarcire i danni arrecati intenzionalmente o per incuria e/o utilizzo improprio;
- 7) condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della comunità scolastica;

- 8) assumere un comportamento educato e corretto e rispettare regole e ruoli sia durante l'attività scolastica interna all'Istituto (curricolare ed extracurricolare), sia durante l'attività in ambienti esterni (a titolo esemplificativo: viaggi di istruzione, visite guidate, attività svolte nell'ambito del PCTO, stage, attività sportive ecc.). Comportamenti corretti comprendono:
- a il rispetto della pulizia dei locali e degli ambienti;
 - b il lasciare in ordine aule e laboratori;
 - c non gettare carte o rifiuti per terra, anche in cortile, o dalle finestre;
 - d non assumere atteggiamenti sguaiati, nemmeno nell'intervallo
 - e contribuire a realizzare e mantenere, nella propria classe e nella scuola, un clima sereno, cordiale e di collaborazione;
- 9) portare a scuola i libri e il materiale necessario alle attività didattiche e partecipare attivamente alla propria formazione;
- 10) intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
- 11) rispettare gli altri e le loro opinioni;
- 12) prendere nota dei compiti assegnati anche in caso di assenza al lavoro in classe, chiedendo - se occorre - spiegazioni e aiuto a compagni e/o docenti;
- 13) essere puntuali e ordinati nell'esecuzione dei compiti;
- 14) ascoltare con attenzione le comunicazioni che vengono lette in classe e riconsegnare tempestivamente l'eventuale tagliando di riscontro;
- 15) arrivare in orario;
- 16) lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente;
- 17) non allontanarsi dall'Istituto senza autorizzazione;
- 18) non utilizzare a scuola il cellulare ed altre attrezzature di natura non didattica;
- 19) adottare un abbigliamento e norme di igiene personale consone al luogo di studio e di lavoro;
- 20) utilizzare un linguaggio corretto, rispettoso e consono all'ambiente scolastico ed evitare ogni comportamento verbale aggressivo o volgare, nonché l'uso di espressioni o parole offensive e/o di bestemmie;
- 21) deporre i rifiuti differenziandoli negli appositi contenitori se presenti;
- 22) non fumare dentro alla scuola e nelle aree di pertinenza.

TITOLO 5

Regole interne alla vita scolastica

Art. 12 – Orario delle lezioni

Le lezioni si svolgono in orario antimeridiano e pomeridiano. Gli studenti devono rispettare l'orario scolastico in entrata ed in uscita.

L'orario è flessibile: i Consigli di classe deliberano sui mutamenti temporanei di orario richiesti dalle esigenze didattiche; sono di competenza dei Responsabili di sede o di loro delegati i riassetamenti quotidiani (assenze docenti, stages, ecc...).

Gli studenti devono presentarsi a scuola in tempo utile per accedere alle aule al suono della prima campana; al suono della seconda campana tutti gli alunni devono trovarsi in aula.

Art. 13 - Variazione orario per assenza docenti

Il Dirigente Scolastico è autorizzato ad anticipare l'uscita degli allievi o a posticiparne l'entrata per l'indisponibilità degli insegnanti della classe. Le famiglie verranno informate di tali variazioni almeno un giorno prima mediante il sito internet dell'Istituto.

Art. 14 - Permessi personali

Agli alunni che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico potranno essere concessi permessi di ingresso posticipato o di uscita anticipata previa presentazione al Dirigente Scolastico di domanda motivata di

autorizzazione all'ingresso in ritardo e/o all'uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico a firma di uno dei genitori. Esaminata la domanda il Dirigente Scolastico concede/limita/nega l'autorizzazione alla deroga del rispetto dell'orario scolastico

Art. 15 - Ingressi in ritardo e uscite in anticipo

Gli alunni possono entrare in classe in ritardo durante la prima ora solo con il permesso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci. Senza permesso devono attendere la fine della prima ora ed entrare in classe alla seconda ora. Gli alunni ritardatari sono tenuti a permanere all'interno dell'Istituto sotto la sorveglianza del personale ATA e a mantenere un comportamento corretto. Sono ammessi in classe solo con l'autorizzazione scritta di un docente delegato, cioè del Responsabile di sede o, in sua assenza, del docente di classe della seconda ora il quale riporterà sul registro l'ingresso in ritardo.

Gli alunni possono entrare in classe in ritardo dopo le ore 9,00 solo in casi eccezionali e documentati. A tale scopo l'alunno dovrà presentare richiesta scritta del genitore o di chi ne fa le veci e correderla con un documento che, senza ledere la privacy, attesti la fondatezza della motivazione.

Tale documento non deve essere prodotto dai genitori ma, a titolo esemplificativo, da parte di un medico. Gli alunni minorenni possono uscire in anticipo solo se prelevati dai genitori o da un loro delegato (con delega scritta da trattenere agli atti, unitamente alla fotocopia di un documento di identità del delegante e del delegato). I genitori non possono accedere direttamente alle aule, ma devono rivolgersi ad un addetto al ricevimento.

Gli studenti maggiorenni possono uscire al termine della penultima ora di lezione solo qualora i genitori li abbiano a ciò preventivamente autorizzati attraverso la compilazione e sottoscrizione del modulo predisposto a tale scopo da consegnarsi in segreteria. Di norma non è ammessa l'uscita di più di due studenti contemporaneamente a meno di documentate ragioni.

I genitori possono accompagnare o prelevare di persona il proprio figlio in ogni momento della giornata scolastica.

L'ingresso in ritardo e l'uscita in anticipo devono essere regolarizzati dall'alunno, attraverso la giustificazione sul Registro elettronico del genitore o di chi ne fa le veci, entro il termine massimo di cinque giorni e il docente della prima ora deve sollecitarlo in tal senso nonché provvedere ai conseguenti adempimenti amministrativi.

L'ingresso in ritardo e l'uscita in anticipo sono da considerarsi eventi straordinari e sono tollerati – ove non adeguatamente motivati e documentati - per non più di un totale di cinque nel primo trimestre e per non più di un totale di sette nel pentamestre (complessivi tra entrate ed uscite). Al successivo ingresso in ritardo/uscita in anticipo non adeguatamente motivato e documentato il coordinatore di classe comminerà un rapporto disciplinare e contatterà la famiglia dell'alunno per informarla della situazione e dei provvedimenti adottati.

In caso di sciopero la scuola declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti non vengano fatti entrare ovvero vengano fatti uscire a/da scuola prima dell'inizio o del termine delle lezioni per impossibilità di assicurare almeno la vigilanza. Alle famiglie verrà dato preavviso dello sciopero tramite comunicazione sul sito internet dell'Istituto.

In caso di assemblea sindacale del personale docente ed ATA l'orario delle lezioni potrà subire variazioni; ci si riporta a quanto già previsto in tema di sciopero.

Art. 16 - Assenze

Le assenze vanno giustificate dal genitore o da chi ne fa le veci utilizzando il Registro elettronico entro il termine massimo di cinque giorni dal rientro a scuola e il docente della prima ora deve sollecitarlo in tal senso e provvedere ai conseguenti adempimenti amministrativi sul registro elettronico.

Il Consiglio di classe, quando si riunisce, controlla il numero di assenze degli alunni. Nel caso di assenze frequenti il coordinatore avverte la famiglia dello studente interessato tramite e-mail e/o telefonata. Le assenze collettive non causate da forza maggiore saranno sanzionate.

Art. 17 - Comunicazioni con studenti e genitori

La scuola dà notizia a studenti e genitori delle attività svolte e da svolgersi nonché dei fatti rilevanti che riguardano l'Istituto.

Le comunicazioni scuola-famiglia possono avvenire tramite circolari pubblicate sul sito internet dell'Istituto, circolari cartacee, posta elettronica, registro elettronico e colloqui.

Circolari e comunicazioni vengono trasmesse dalla scuola agli alunni o direttamente alle famiglie attraverso i canali sopra indicati.

Alcune comunicazioni richiedono la firma per presa visione del genitore o di chi ne fa le veci e/o la compilazione del tagliando posto in calce e la sua restituzione, entro il tempo fissato, alla persona indicata. Si danno per acquisite le comunicazioni personali inviate alle famiglie attraverso messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato all'atto dell'iscrizione e/o attraverso il registro elettronico. Sarà cura dei genitori comunicare tempestivamente alla scuola qualsiasi variazione di tali recapiti. Ogni studente ha l'obbligo di informare la famiglia di ogni comunicazione ricevuta.

La scuola programma ricevimenti generali dei genitori e ricevimenti settimanali riguardanti l'andamento didattico-disciplinare degli allievi, secondo modalità definite dal Collegio dei Docenti e comunicate alle famiglie. In casi eccezionali su richiesta della famiglia, i colloqui con i docenti potranno avvenire attraverso l'utilizzo della piattaforma Google Meet.

I genitori potranno verificare sul registro elettronico la regolare frequenza, i voti riportati nelle singole discipline dai propri figli e le comunicazioni a loro rivolte attraverso rilascio di apposita password.

Genitori e studenti sono invitati a controllare/consultare frequentemente i sopra citati canali di comunicazione - in particolare il registro elettronico, la posta elettronica e il sito dell'Istituto - per visualizzare le comunicazioni a loro rivolte.

Sono possibili colloqui con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori in orario di ricevimento preventivamente comunicato o su appuntamento.

Per consentire ai genitori l'assolvimento dell'obbligo di garantire l'istruzione dei figli maggiorenni conviventi non economicamente autosufficienti è ad essi permesso l'accesso alle informazioni riguardanti il rendimento scolastico e la frequenza dei figli così come indicato dalle norme vigenti.

Per le categorie indicate (alunni maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con i genitori) resta inoltre fermo il coinvolgimento della famiglia in relazione a tutte quelle attività che richiedono un impegno economico e di massimo interesse per l'istruzione per le quali verrà richiesta anche la firma del genitore (es. nulla osta per trasferimento).

I genitori che intendano affidare al figlio maggiorenne la gestione in autonomia di tutto quanto concerne il proprio percorso scolastico, dovranno darne comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.

Art. 18 - Vigilanza sugli studenti

La vigilanza sugli studenti prima dell'inizio delle lezioni è affidata ai collaboratori scolastici.

Al momento dell'ingresso in aula questa è assunta dall'insegnante in orario che dovrà essere presente cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Tale impegno permane anche in relazione alle ore successive alla prima - qualora l'orario di servizio lo consenta - per consentire un rapido cambio con il docente dell'ora precedente. Durante l'intervallo i docenti e il personale A.T.A. sono tenuti a vigilare assiduamente sul comportamento degli alunni; il Responsabile di sede organizza i turni di vigilanza dentro e fuori le aule. Perché la vigilanza sia realizzata nel migliore dei modi è predisposto un prospetto al quale i docenti devono attenersi.

Gli insegnanti esercitano l'azione di sorveglianza nell'ambito scolastico su tutti gli allievi presenti e non solamente sui propri e interverranno quindi direttamente e/o signaleranno al Dirigente Scolastico e ai suoi collaboratori eventuali comportamenti scorretti che dovessero riscontrare da parte di qualsiasi studente.

Il personale ausiliario, durante il proprio orario di servizio, è tenuto a svolgere compiti di sorveglianza su tutti gli allievi ed intervenire in caso di comportamenti scorretti.

Anche al personale tecnico competono le funzioni di sorveglianza.

Ogni docente al cambio di lezione deve sempre controllare la presenza nella classe di tutti gli alunni e segnalare sul registro i nominativi di studenti assenti senza autorizzazione.

Al termine di ciascuna ora di lezione i docenti, prima di allontanarsi dall'aula devono attendere l'insegnante dell'ora successiva; qualora il collega ritardi, il docente uscente responsabile della vigilanza deve chiamare un collaboratore scolastico (o altro docente disponibile) che lo sostituisca e informare della situazione il Responsabile di sede.

Al fine di evitare disfunzioni è necessario che gli insegnanti siano puntuali e il cambio d'ora sollecito; gli studenti non possono allontanarsi dall'aula.

Art. 19 - Accesso all'Istituto e spostamenti all'interno di esso

L'accesso e l'uscita dall'Istituto sono consentiti solo dagli ingressi principali.

I Responsabili di sede possono deliberare mutamenti temporanei inerenti gli ingressi da utilizzare per accedere e uscire dall'Istituto in relazione a particolari e contingenti esigenze didattiche.

L'ingresso e la sosta degli alunni nei corridoi avviene sotto lo stretto controllo del personale docente e A.T.A. a ciò incaricato; l'accesso alle singole aule, ai laboratori, agli spogliatoi deve avvenire rigorosamente in presenza del personale della scuola, al suono della prima campanella, cinque minuti prima del regolare inizio delle lezioni.

Il trasferimento della classe da un'aula ad un'altra deve avvenire in modo ordinato e con la massima celerità con la sorveglianza del personale della scuola.

È permesso l'ingresso ai campi da gioco e alle palestre solo in presenza dell'insegnante che diviene responsabile dello svolgimento delle attività.

Nel trasferimento dalle aule alle palestre e viceversa, le classi devono procedere ordinatamente, accompagnati dall'Insegnante di Scienze Motorie.

Gli studenti che, in orario scolastico, hanno le prime ore (del mattino e del pomeriggio) di scienze motorie entrano direttamente nella palestra designata o nella struttura sportiva fissata per la lezione, e ne escono al termine delle ore di lezione pomeridiane, salvo diversa comunicazione.

Qualora la lezione si svolga nella palestra di via Fratelli Cervi (palestra del "PEEP") l'uscita degli studenti è fissata per le ore 12,50 al fine di consentire agli stessi di raggiungere per tempo i mezzi di trasporto pubblico.

I trasferimenti da e per la sede devono avvenire solo a piedi o con i mezzi dell'Istituto.

È consentito utilizzare le scale antincendio solo in caso di emergenza.

Art. 20 – Bar didattico e utilizzo dei distributori automatici

È in funzione presso la sede di via Impastato dell'Istituto il bar didattico al quale gli studenti possono accedere durante l'intervallo, prima dell'inizio e dopo la fine delle lezioni.

L'uso dei distributori automatici di bevande e alimenti è consentito soltanto durante l'intervallo e prima dell'inizio e dopo la fine delle lezioni.

I docenti possono utilizzarli fuori da queste finestre orarie se non sono in servizio.

Le bevande calde vanno consumate in prossimità del distributore.

Art. 21 - Divieto di fumo

In base alla normativa vigente non è consentito fumare nei locali scolastici, nel cortile della scuola e negli spazi adiacenti nonché sul marciapiede davanti all'ingresso della scuola. Tutti sono tenuti a rispettare e far rispettare tale norma sia per tutelare la propria salute, sia per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. In caso di violazione di questa disposizione saranno irrogate le sanzioni amministrative previste dalla legge e dal regolamento di disciplina e saranno immediatamente convocate le famiglie.

Il medesimo divieto è esteso anche all'uso di riscaldatori di tabacco (es. Iqos) e di sigarette elettroniche.

Art. 22 – Diritto di affissione

Studenti, docenti, genitori, personale A.T.A. e le rappresentanze sindacali dispongono di appositi albi per l'affissione di comunicati, giornali, manifesti e avvisi connessi all'attività scolastica e sindacale. Le rappresentanze sindacali dispongono inoltre di un apposito albo on line sul sito internet dell'Istituto.

Ogni componente ha la facoltà di delegare alle attività del comma precedente un proprio responsabile. Ogni materiale informativo deve indicare con chiarezza l'autore e non deve costituire propaganda commerciale, ideologica o politico-elettorale. In caso contrario si provvederà alla rimozione di esso. Chi cura l'affissione deve preventivamente informare la dirigenza.

All'interno dell'Istituto è vietata la distribuzione di volantini o di altro materiale senza preventiva autorizzazione della dirigenza.

Art. 23 – Personale A.T.A.

Organi preposti alla vigilanza sul lavoro eseguito dal personale A.T.A. sono il Dirigente Scolastico, che può delegare il Responsabile di sede per la gestione ordinaria e il controllo quotidiano delle attività, e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA).

Il DSGA predispone annualmente il piano delle attività per il personale A.T.A. che viene adottato dal Dirigente Scolastico.

TITOLO 6

Comportamento degli alunni

Art. 24 - Correttezza del comportamento, cura e rispetto di spazi, ambienti, arredi e materiale didattico

Gli alunni devono tenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale A.T.A..

Cibi e bevande non possono essere consumati in aula durante le lezioni ad eccezione dell'acqua.

La cura e il rispetto degli spazi, degli ambienti, degli arredi e del materiale didattico sono doveri fondamentali degli alunni; se necessario dovranno pulire e riordinare.

Tutti i locali dell'edificio scolastico e l'area cortiliva dovranno essere mantenuti puliti.

Art. 25 - Abbigliamento

Tutti gli allievi sono tenuti ad avere un abbigliamento rispettoso e consono all'istituzione scolastica. In classe è vietato indossare cappello, berretto, cappuccio, occhiali da sole e masticare chewing gum.

Art. 26 - Presenza in classe

È vietato agli studenti assentarsi ed allontanarsi individualmente o in gruppo dalle aule in orario di lezione senza chiara motivazione approvata dal docente.

L'uscita dall'aula può essere concessa a non più di un alunno. Non è pertanto consentita l'uscita contemporanea di due o più studenti della stessa classe durante le lezioni.

Spetta ai docenti un accurato controllo delle uscite degli alunni durante l'ora di lezione.

Le uscite non dovranno prolungarsi oltre il minimo necessario (5 minuti) per evitare situazioni di disturbo delle lezioni, indisciplina, pericolo.

I collaboratori scolastici sorvegliano i corridoi, rinviano in classe gli studenti non autorizzati all'uscita e interpellano l'insegnante responsabile qualora essi si rifiutino di ottemperare alle loro indicazioni.

Non è possibile uscire dall'aula durante la prima e la terza ora di lezione o comunque durante l'ora successiva all'intervallo. Durante il cambio dell'ora gli alunni sono tenuti a rimanere nelle loro aule aspettando l'arrivo del docente in classe. Al termine delle verifiche gli allievi sono tenuti a rimanere in aula fino alla conclusione del periodo di lezione.

Art. 27 - Intervallo

L'intervallo è orario scolastico: gli studenti sono pertanto tenuti a rimanere nell'Istituto e a mantenere un comportamento adeguato e rispettoso delle strutture e delle persone.

Durante l'intervallo gli alunni possono uscire dalle aule, spostarsi liberamente nei corridoi e accedere ai cortili interni senza uscire dal perimetro scolastico.

È consentito consumare cibi o bevande solo in questo lasso di tempo.

La consumazione di bevande calde dovrà avvenire in prossimità dei distributori automatici; i rifiuti dovranno essere depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata ove presenti.

Al termine dell'intervallo gli studenti devono subito rientrare ordinatamente nelle proprie aule.

Art. 28 - Pausa pranzo

Nella pausa pranzo tra la fine delle lezioni mattutine e l'inizio delle lezioni pomeridiane (sia curricolari, sia di recupero) oppure di eventuali attività extracurricolari, gli alunni su richiesta delle famiglie potranno restare all'interno dell'Istituto e consumare il pasto in apposite aule avendo cura di lasciarle pulite e di rimuovere i rifiuti che dovranno essere conferiti nei sacchi forniti dal personale ATA. In questo arco di tempo non sarà garantita la sorveglianza da parte di personale scolastico.

Si informano le famiglie che la possibilità di usufruire di questa opportunità è subordinata al mantenimento da parte degli studenti di un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e del personale presente a scuola nonché degli ambienti concessi in uso.

Art. 29 - Beni personali

L'Istituto non è responsabile dei beni di proprietà degli studenti e declina ogni responsabilità in merito alla custodia di oggetti, capi di abbigliamento, corredo scolastico ecc. lasciati incustoditi negli spogliatoi, nelle aule e in qualsiasi locale della scuola. Gli alunni quando si spostano nei laboratori, nella palestra od in altre aule dovranno sempre portare con sé i propri beni.

Le famiglie sono invitate a controllare che i ragazzi portino a scuola solo il materiale strettamente necessario per l'attività didattica.

A scuola non è ammesso utilizzare oggetti, attrezzi o materiali non congrui con l'attività scolastica. Se utilizzati tali oggetti saranno ritirati e restituiti ai genitori dal Dirigente Scolastico.

Art. 30 - Divieto di uscita dalla scuola

Per nessun motivo gli alunni possono lasciare la scuola senza una specifica autorizzazione.

Art. 31 - Telefono cellulare, device e giochi

All'interno dell'Istituto non è consentito l'uso del telefono cellulare e di altri device atti ad effettuare foto/videoriprese/registrazioni vocali/riproduzioni musicali, salvo che il docente in orario ne autorizzi l'utilizzo per esigenze didattiche.

All'inizio della lezione gli alunni devono attenersi rigorosamente alle indicazioni ricevute dal docente in merito all'eventuale consegna di tali dispositivi che verranno custoditi dal personale scolastico e riconsegnati agli studenti al termine della giornata scolastica.

Qualora vi siano esigenze di comunicazione dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, gli studenti e le famiglie potranno contattarsi attraverso il telefono fisso della scuola.

È vietata l'effettuazione e la divulgazione con qualsiasi mezzo di comunicazione di immagini, registrazioni e filmati relativi ad ambienti o persone che si trovano nell'Istituto.

L'effettuazione e la diffusione di fotografie o di riprese filmate nella scuola, senza autorizzazione, comportano sanzioni disciplinari, salvo maggiori sanzioni penali collegate alla tutela della privacy.

La diffusione di immagini o foto non autorizzate con riferimenti offensivi nei confronti dell'Istituto, del suo personale e di altri studenti in social network, gruppi di discussione, WhatsApp e similari, oltre a far incorrere nelle sanzioni previste dal Codice Penale, comporteranno sanzioni disciplinari.

È vietato utilizzare le prese elettriche delle aule e dei laboratori per la ricarica dei telefoni cellulari o di ogni altro dispositivo elettronico personale.

I telefoni cellulari e i device, se utilizzati, saranno ritirati e consegnati in presidenza e il docente che ha rilevato l'infrazione avvertirà tempestivamente la famiglia e comminerà un rapporto disciplinare; la restituzione dovrà essere richiesta dai genitori dell'alunno al Dirigente Scolastico o al vice preside e non avverrà prima del giorno successivo al ritiro. Lo studente dovrà trattenere la SIM.

Qualora lo studente si rifiuti di consegnare il cellulare o il device, il docente contatterà tempestivamente la famiglia per informarla dell'accaduto e tentare di superare il rifiuto alla consegna. In caso di persistenza del rifiuto dell'alunno di consegnare il cellulare o il device, il docente inviterà il genitore a prelevare tempestivamente il proprio figlio da scuola.

Successivamente il coordinatore convocherà un Consiglio di classe straordinario per decidere quale sanzione disciplinare comminare valutate le circostanze del caso e sentite le ragioni dello studente e dei suoi genitori.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante le ore di lezione opera anche nei confronti del personale docente e del personale ATA.

Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti. Per tutti (studenti, docenti e personale ATA) è consentito l'uso del cellulare e degli altri dispositivi sopra menzionati unicamente durante la ricreazione nel rispetto della tutela dei dati personali, del decoro proprio ed altrui e, per quanto concerne docenti e personale ATA, dell'obbligo di vigilanza. Tale possibilità verrà revocata qualora il cellulare e/o altri device vengano utilizzati in violazione delle norme poste a tutela dei dati personali e/o del decoro proprio ed altrui, della normativa vigente ovvero delle norme contenute nei regolamenti dell'Istituto.

Non è infine ammesso portare e utilizzare a scuola alcun gioco (videogiochi, carte, ecc.).

Art. 32 - Eventuali danni

Ogni classe è responsabile di arredi, ambienti, aule, laboratori e servizi, in cui si svolge la propria attività didattica. Gli alunni, oltre ad avere la massima cura nell'uso di arredi, strumenti e macchine sono tenuti a segnalare tempestivamente all'insegnante eventuali danni o rotture rilevate. Allo stesso modo devono segnalare ogni evento che possa dare origine a situazioni pericolose

Danni causati volontariamente o per incuria dagli alunni ai locali, agli arredi, alle attrezzature, ai macchinari e al materiale didattico comporteranno la sanzione prevista ai sensi del regolamento di disciplina ed il risarcimento. Qualora i responsabili non siano identificati ne risponderà la classe o il gruppo di persone presente nell'ambiente in cui si è verificato il danno.

La quantificazione delle spese di riparazione e/o ripristino sarà effettuata contro fattura per interventi tecnici esterni, o valutando il tempo impiegato secondo le vigenti tariffe, se l'intervento è effettuato da personale interno.

TITOLO 7

Aule speciali, palestre e norme relative ai singoli indirizzi

Art. 33 - Aule speciali (laboratori, officine, biblioteche, aula magna ...)

Alle aule speciali si accede solo in presenza dei docenti; questi dovranno programmare l'uso di tali ambienti e predisporre per tempo le esercitazioni con l'aiuto degli assistenti tecnici.

Gli alunni dovranno:

- 1) rispettare ed utilizzare correttamente le attrezzature della scuola, le proprie e quelle dei compagni;
- 2) rispondere dei danni provocati ai laboratori, ai macchinari, alle attrezzature, ai sussidi didattici ed alla propria postazione di lavoro se provocati intenzionalmente, per incuria e/o utilizzo improprio;
- 3) comunicare immediatamente al docente eventuali danni, rotture o malfunzionamento delle macchine ed attrezzature del laboratorio appena vengono individuati e segnalare ogni evento che possa dare origine a situazioni pericolose;
- 4) utilizzare, ove richiesti, le divise e i dispositivi di protezione individuale (camice, guanti, occhiali, ecc.) e mettere in atto, con la massima diligenza, le misure di sicurezza e le precauzioni dettate dagli insegnanti.

Nelle aule speciali le lezioni si dovranno concludere almeno cinque minuti prima del termine dell'ora per rimettere in ordine gli ambienti e le attrezzature.

Art. 34 - Palestre

L'ambiente palestra è un'estensione dell'ambiente aula scolastica e in essa valgono pertanto tutte le regole della convivenza civile riportate nel regolamento di Istituto a proposito della permanenza in classe.

In particolare:

- 1 non è consentito consumare alimenti, bevande (ad eccezione dell'acqua) e fumare;
- 2 è necessario chiedere al docente di potere uscire per recarsi ai servizi o negli spogliatoi;
- 3 durante la lezione non si devono indossare anelli, bracciali, collane, orologi, orecchini, catenine o qualsiasi altro oggetto che possa rompersi o arrecare danno ai compagni o a sé stessi nello svolgimento dell'attività;
- 4 negli spogliatoi non dovranno essere lasciati né oggetti, né valori incustoditi. La scuola non risponde degli oggetti smarriti o lasciati incustoditi.
- 5 è doveroso rispettare il luogo, le attrezzature e le persone che ne usufruiscono, nonché lasciare la palestra e gli spogliatoi in ordine;
- 6 è necessario avvisare immediatamente gli insegnanti di eventuali infortuni verificatisi durante la lezione affinché sia possibile prestare soccorso ed inoltrare la denuncia del sinistro alla segreteria;
- 7 per motivi di salute, secondo la normativa vigente, è consentito ottenere l'esonero dall'attività pratica.

In ottemperanza ai regolamenti di uso imposti dalle società sportive, dal Comune e dal buon senso di uso delle strutture è inoltre indispensabile avere sempre il materiale necessario allo svolgimento dell'attività motoria quale a titolo esemplificativo:

- 1 scarpe adatte alla palestra da usare esclusivamente per questa funzione;
- 2 calzoncini/calzoncini e t-shirt o maglia a seconda delle esigenze e delle abitudini personali ossia un cambio completo da usare solo per la palestra;
- 3 occorrente per l'igiene personale.

Art. 35 - Norme relative ai singoli indirizzi

INDIRIZZO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE: per le esercitazioni in Azienda Agraria gli studenti si devono dotare di adeguato abbigliamento e di adeguate calzature.

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA: gli allievi devono indossare la divisa completa durante le esercitazioni di laboratorio di cucina e di sala, durante i turni al bar o in cucina e tutta la mattina nei giorni in cui l'orario prevede il laboratorio di ricevimento.

In tali giornate gli studenti devono arrivare a scuola indossando la divisa di ricevimento.

Salvo deroga consentita dal docente in orario non è consentito agli alunni cambiarsi durante le ore di lezione - o all'inizio o al termine di esse - neppure in bagno. È inoltre richiesto l'utilizzo della divisa durante le uscite professionali e professionalizzanti.

In riferimento agli standard operativi richiesti in ambito lavorativo presso le strutture ricettive alberghiere si richiede che:

- a gli allievi non abbiano piercing visibili;
- b gli studenti in divisa non fumino mai;
- c gli studenti maschi non indossino orecchini e abbiano capelli corti ed in ordine.

In riferimento all'art. 25 del presente regolamento, il Consiglio di Classe può stabilire che gli studenti che si presentano a scuola con un abbigliamento inadeguato indossino la divisa di ricevimento tutti i giorni per un determinato periodo.

Nelle ore in cui vengono svolte verifiche è necessario prevedere dei cambi affinché anche gli alunni impegnati nei turni di lavoro al bar o in cucina possano svolgere il compito in classe.

INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA: durante le esercitazioni pratiche gli allievi sono tenuti ad indossare i camici e a dotarsi dei dispositivi di protezione individuale.

INDIRIZZO DEI SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE: gli allievi sono tenuti a svolgere le attività laboratoriali e di animazione con abbigliamento consono ai contesti e tale da permettere loro di muoversi liberamente durante i giochi e le varie iniziative ludiche. Devono controllare sempre che nessuna attività risulti in contrasto con i principi di sicurezza, rispetto delle persone e degli ambienti, trasparenza e chiarezza delle finalità di ogni intervento.

CORSI SERALI PER ADULTI: il corso serale ha l'intento di venire incontro alle esigenze dei numerosi adulti, già occupati o in cerca di occupazione, che vogliono perfezionare le proprie competenze professionali e completare la propria formazione culturale per ampliare le proprie prospettive professionali. L'Istituto offre corsi per adulti finalizzati all'acquisizione di elevate capacità professionali nei settori ristorativo e socio-sanitario, attraverso la frequenza dei quali è possibile conseguire il diploma di Tecnico dell'Enogastronomia e Ospitalità alberghiera e/o il diploma di Tecnico dei Servizi sociali. Sono previsti corsi triennali da fine settembre a inizio giugno. La programmazione scolastica, pur ispirandosi ai corsi del diurno, può essere adattata alle esigenze ed ai livelli dei partecipanti. In mancanza di esperienze pratiche di settore, la scuola provvederà ad organizzare stages formativi presso aziende. È previsto un sistema di riconoscimento di crediti derivanti da frequenza di istituti superiori o corsi di formazione e da esperienze lavorative di settore. I corsi si svolgono presso la sede di enogastronomia e ospitalità alberghiera in via G. Impastato dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 22,30. Gli studenti iscritti ai corsi serali sono tenuti ad osservare le regole di comportamento valide per gli studenti dei corsi diurni, fatta eccezione per la parte relativa a giustificazioni, permessi e simili.

TITOLO 8

Gli organi collegiali

Articolo 36 – Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

Sono organi collegiali della scuola il Collegio dei docenti, i Consigli di classe, il Consiglio d'Istituto, la Giunta esecutiva, il Comitato per la valutazione dei docenti, l'Organo di Garanzia.

Gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

La convocazione ordinaria degli organi collegiali deve avvenire, di norma, con un preavviso di cinque giorni lavorativi e in casi eccezionali ed urgenti con un preavviso di due giorni rispetto alla data delle riunioni o delle assemblee.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella riunione o assemblea dell'organo collegiale ed essere esposto all'albo della scuola. Di ogni seduta dell'organo collegiale deve essere redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su un quaderno a pagine numerate.

Art. 37 - Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è formato da tutti i docenti dell'istituzione scolastica.

Le sue competenze sono strettamente connesse all'attività didattica e trovano la loro massima espressione nella progettazione, approvazione e verifica del Piano dell'Offerta formativa.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Collegio individua al suo interno le figure responsabili (o referenti), le commissioni e i gruppi di lavoro ritenuti necessari per il funzionamento della scuola, la progettazione e la verifica di percorsi didattici, l'attività di orientamento, l'aggiornamento dei docenti, l'educazione alla salute, i viaggi di istruzione, ecc.

Ogni commissione opera nell'ambito del mandato affidato in piena autonomia.

Il coordinamento di aspetti specifici della vita scolastica (realizzazione dell'autonomia; sostegno e supporto all'attività dei docenti; sostegno agli studenti; assolvimento dell'obbligo scolastico;

orientamento, ecc.) può essere affidato dal Collegio dei docenti a propri membri esperti che vengono quindi chiamati a svolgere i compiti di funzione strumentale.

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata, almeno un terzo dei suoi componenti o il Consiglio di Istituto. Le funzioni di segretario del Collegio dei docenti sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad un docente.

Art. 38 - Consiglio di classe

Il Consiglio di Classe è costituito da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti eletti dagli studenti e da due rappresentanti eletti dai genitori.

Il Consiglio di Classe, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 297/94:

- a) formula proposte al Collegio docenti in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione;
- b) agevola ed estende i rapporti tra docenti, genitori ed alunni;
- c) esprime pareri al Collegio dei Docenti per l'adozione dei libri di testo e per le iniziative di sperimentazione.

Il Consiglio di Classe dà parere sulle proposte di sperimentazione metodologico-didattica formulate dai docenti e decide anche in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.

Per la valutazione periodica e finale degli alunni, per l'esame dei casi di scarso profitto e per il coordinamento didattico il Consiglio di Classe si riunisce senza rappresentanti di genitori e studenti.

Il Consiglio di classe si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, di propria iniziativa o su richiesta, scritta e motivata, effettuata dalla maggioranza dei suoi membri o dalla totalità di una componente dello stesso Consiglio o dal Consiglio d'Istituto. Esso può deliberare a maggioranza la pubblicità delle sue sedute, limitata alle componenti della classe, solo in casi particolari in accordo con il DS. Il docente coordinatore di classe è nominato dal Dirigente Scolastico e in caso di sua assenza è delegato a presiedere le riunioni del Consiglio di classe.

Il coordinatore si avvale di un docente collaboratore (il segretario) nominato dal Dirigente Scolastico per la stesura dei verbali delle riunioni e per la predisposizione della documentazione.

Il coordinatore favorisce un clima di collaborazione fra il Consiglio di Classe, gli studenti e le loro famiglie. Durante la fase collegiale degli incontri illustra alla componente dei genitori e a quella degli alunni le linee generali della programmazione didattica e della sua realizzazione e l'andamento didattico e comportamentale della classe.

Tiene periodicamente informato il Dirigente Scolastico sull'andamento didattico della classe e gli segnala tempestivamente eventuali situazioni o problematiche rilevanti ad essa inerenti.

Informa e convoca le famiglie in caso di frequenza irregolare (assenze prolungate non giustificate da motivi di salute, numerosi casi di entrata/uscita fuori orario, frequenti uscite dall'aula, ecc.) e/o comportamenti scorretti da parte degli alunni.

Il segretario del Consiglio di classe:

- verifica la completezza della documentazione prima di ogni riunione del C.d.C.;
- redige i verbali delle sedute dei C.d.C., avendo cura, insieme al Coordinatore, della loro completezza e correttezza;
- archivia gli stessi e tutti gli allegati eventuali.

Il rappresentante dei genitori è chiamato a:

- mantenere continui contatti a livello formale ed informale con tutti i genitori;
- realizzare l'importante funzione di raccordo fra la vita reale della scuola e gli organi collegiali;
- promuovere rapporti positivi e di collaborazione tra le varie componenti della comunità scolastica (genitori, insegnanti, non docenti, Dirigente Scolastico);
- riportare nelle assemblee dei genitori quanto emerso nel Consiglio di Classe;
- collaborare con i docenti nella fase di accoglienza degli scambi culturali.

Il rappresentante degli studenti è chiamato a:

- promuovere rapporti positivi e di collaborazione con ciascun docente facendo presenti eventuali problemi o richieste in rappresentanza della classe;
- partecipare in modo costruttivo alle riunioni dei Consigli di Classe e relazionare in merito i compagni della classe;
- gestire in modo ordinato le assemblee di classe;
- adempiere alle funzioni richieste in particolari circostanze, come la raccolta tra i compagni dei tagliandi delle autorizzazioni, dei moduli delle iscrizioni, ecc.
- partecipare alle riunioni del Comitato studentesco e riferire in merito ai compagni della classe.

Art. 39 - Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti: 8 docenti, 2 ATA, 4 genitori, 4 alunni e il Dirigente Scolastico. Si riunisce fuori dall'orario delle lezioni e dura in carica 3 anni.

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Il Consiglio d'Istituto è l'organo collegiale di governo dell'Istituzione scolastica e come tale esercita la funzione di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola, mentre la gestione dell'Istituzione e le relative responsabilità fanno capo al Dirigente Scolastico.

L'esercizio della funzione di indirizzo del Consiglio trova la sua massima espressione attraverso l'approvazione del programma annuale proposto dalla Giunta esecutiva (bilancio di previsione), l'adozione del Regolamento interno, l'adozione del Piano dell'Offerta formativa (POF), l'individuazione dei criteri generali su diverse materie che regolano la vita della scuola.

L'attività del Consiglio di Istituto è regolata dal D. I. n. 44 del 1 febbraio 2001 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), dal Testo unico 297/1994 e dal vigente Contratto Collettivo Nazionale della Scuola.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo in ordine al bilancio preventivo, al conto consuntivo, all'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto, all'acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici nonché all'acquisto dei materiali di consumo per le esercitazioni.

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente: l'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio ed è considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi tra i genitori del Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Il Consiglio di istituto è convocato dal Presidente il quale è inoltre tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico. Nel caso di dimissioni del Presidente e del vicepresidente, non essendo configurabile l'istituto della "prorogatio", la convocazione del Consiglio d'Istituto spetta al membro più anziano di età, a qualsiasi componente appartenga.

Art. 40 – Giunta esecutiva

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un ATA, un genitore e uno studente maggiorenne. La Giunta esecutiva dura in carica 3 anni.

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti nella Giunta vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico - che la presiede ed ha la rappresentanza della scuola - ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.

Il testo del D. I. 44/2001 assegna alla Giunta esecutiva (organo collegiale previsto dagli artt. 8 e 9 D. Lgs. 297/94) come unica competenza residuale il compito di proporre al Consiglio d'Istituto il programma annuale (bilancio preventivo) con apposita relazione di accompagnamento e, in concorrenza con il DS, le modifiche parziali al programma annuale.

Art. 41 – Comitato per la valutazione dei docenti

Il comitato per la valutazione dei docenti ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal DS ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto;
- c) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici.

Il Comitato nella sua composizione integrale individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Tra le funzioni del Comitato vi è anche quella di esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente. A tale scopo la composizione del Comitato non comprende tutte le componenti sopra indicate ed è formata dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, e dalla componente docenti integrata dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

Art. 42 - Organo di garanzia

Contro le sanzioni di cui al Regolamento di Disciplina è ammesso ricorso all'Organo di garanzia interno da parte degli studenti o di chiunque vi abbia interesse entro il termine quindici giorni dalla comunicazione scritta dell'irrogazione. L'Organo di garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.

L'Organo di Garanzia ha anche la competenza di decidere sui conflitti in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Per maggiori dettagli si rinvia al Regolamento di Disciplina allegato al presente Regolamento.

TITOLO 9

Le assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 43 – Diritto di assemblea

Gli studenti hanno diritto a riunirsi in assemblea a livello di classe, di corso e di Istituto secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Attraverso questo incontro plenario gli studenti hanno facoltà di esprimere liberamente il loro parere sui principali aspetti della vita della comunità scolastica e possono elaborare proposte in merito ad essa. Possono altresì utilizzare il tempo assegnato ad essa per iniziative culturali e per affrontare i problemi della condizione giovanile in rapporto all'istituzione scolastica e al contesto sociale nel suo complesso. Hanno quindi diritto ad avere a disposizione un locale adatto alla riunione anche, se necessario, esterno alla scuola.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Art. 44 – Assemblea di Istituto

È consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata. In relazione alla disponibilità dei locali è possibile articolare l'assemblea d'Istituto in classi parallele. L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o su richiesta del 10% degli studenti.

La convocazione, con l'ordine del giorno e la data, deve essere presentata al Dirigente Scolastico con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data dell'assemblea.

Il Dirigente Scolastico, dopo aver verificato la rispondenza della convocazione alle finalità previste dalla legge, appone la dicitura “visto il Dirigente Scolastico” con firma autografa, dispone che venga affissa all'albo e comunicata alle famiglie. In presenza di circostanze oggettive è possibile concordare fra Dirigente Scolastico e comitato studentesco una data diversa da quella richiesta.

Il Dirigente può chiedere agli studenti di trattare in una o più assemblee, temi riguardanti la vita della scuola. La partecipazione degli alunni alle assemblee studentesche è obbligatoria.

All'assemblea d'Istituto possono assistere il Dirigente Scolastico o un suo delegato e gli insegnanti che lo desiderino. Per i docenti in servizio sussiste l'obbligo di vigilanza.

Durante l'assemblea il Dirigente ha potere d'intervento; è tenuto a farlo nei casi di constatata impossibilità di ordinato svolgimento di essa e nell'eventualità d'impedimento dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Art. 45 – Partecipazione di esperti

Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

Qualora vi sia urgenza il Dirigente scolastico, valutato il curriculum presentato dall'esperto proposto, autorizza la sua partecipazione.

La richiesta di invitare esperti esterni deve essere comunicata almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, salvo casi di comprovata impossibilità.

Art. 46 - Gestione dell'assemblea

L'assemblea d'Istituto elegge un Presidente all'interno degli alunni eletti nel Consiglio di Istituto, che redige il verbale. Il Presidente dell'assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative, che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga ai regolamenti di Istituto, e non sia tale da impedire il corretto svolgimento dei lavori.

L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento.

Il Presidente provvede a consegnare tale regolamento al Dirigente Scolastico.

L'assemblea è un momento autogestito dagli studenti.

Art. 47 - Assemblee di classe

È consentito lo svolgimento dell'assemblea di classe nel limite di due ore al mese in due giornate

diverse. L'Assemblea di classe viene richiesta al Dirigente Scolastico dai rappresentanti degli studenti o dalla maggioranza degli studenti della classe e deve contenere l'ordine del giorno e la firma degli insegnanti delle ore interessate. Deve essere richiesta con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data fissata attraverso apposito modulo ed è concessa dal Dirigente Scolastico.

Nell'ultimo mese di scuola non sono ammesse assemblee di classe salvo che per gravi e urgenti ragioni certificate dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana e sempre durante le stesse ore di lezione durante l'anno scolastico.

All'assemblea di classe possono assistere il Dirigente Scolastico, o un suo delegato e gli insegnanti che lo desiderino. Dell'assemblea va redatto apposito verbale a cura dei rappresentanti di classe.

La mancata consegna del verbale al coordinatore del Consiglio di classe entro cinque giorni preclude la possibilità di richiedere altra assemblea.

Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'assemblea di classe è incaricato della sorveglianza in prossimità dell'aula: quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento ordinato dei lavori, può sospendere l'assemblea con la ripresa delle lezioni; può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

Nei limiti delle ore disponibili per le assemblee di classe e secondo accordi tra le classi, le assemblee potranno svolgersi anche per indirizzo, per corso e per classi parallele.

Art. 48 - Assemblea dei rappresentanti di classe

L'assemblea dei rappresentanti di classe è convocata dal Dirigente anche su richiesta dei rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto o della metà più uno dei rappresentanti di classe.

Art. 49 - Comitato studentesco

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe costituiscono il Comitato studentesco d'Istituto. Il Comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto. Può riunirsi nei locali della scuola, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, fuori dall'orario delle lezioni. Il Comitato studentesco può richiedere, a maggioranza, l'assemblea d'Istituto.

Art. 50 – Comitato dei genitori

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe costituiscono il Comitato dei genitori con funzione promozionale della partecipazione dei genitori.

Art. 51 - Assemblee dei genitori

I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici; l'assemblea deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere consegnato al Dirigente Scolastico. Le assemblee possono essere di classe o di Istituto: ad esse possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o della scuola. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe; l'assemblea di Istituto è invece convocata su richiesta:

- 1 del presidente (ove sia stato eletto);
- 2 della maggioranza del comitato dei genitori;
- 3 di almeno duecento genitori.

Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante lettera e/o affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSA

Il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito:

- dal DPR 249 del 24/06/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dal DPR 235 del 21/11/2007 “Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti” in vigore dal 2 gennaio 2008;
- dai seguenti atti d’indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione:
 - o direttiva 5/2/2007 n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
 - o nota 15/3/2007 prot. 30/Dip./Segr. – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
 - o direttiva del 30/11/2007 n.104 – Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
 - o nota prot. n. 3602 del 31/7/2008 – Chiarimenti in ordine all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento d’Istituto;
- Legge 169 del 30 ottobre 2008;
- Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104, art. 4 – chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola purché pertinenza della stessa. Il divieto di utilizzo è esteso anche all’uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi e all’aperto.
- Normativa vigente.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti all’interno della comunità scolastica e a recuperare l’alunno, per una serena convivenza, anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica.

Ogni alunno è responsabile delle proprie azioni ed ha diritto di esporre le proprie ragioni prima dell’applicazione dell’eventuale sanzione disciplinare.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione e ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno.

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell’alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. All’alunno sarà offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica compatibilmente con le risorse disponibili.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato il Dirigente Scolastico presenterà denuncia all’autorità competente.

Provvedimenti ed atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell’alunno e lo seguiranno nel trasferimento ad altra istituzione scolastica e/o nel passaggio ad altro grado di scuola.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Mancanze disciplinari

Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998) nonché i regolamenti dell’Istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento.

Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza e sesso. Saranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'istituto.

In nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui dignità e personalità.

Art. 2 - Responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale: le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione di profitto delle singole discipline ma contribuiscono a determinare la votazione sul comportamento che al fine del successo scolastico concorre alla valutazione complessiva dello studente e può determinare, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso.

Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.

Art. 3 - Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono di norma individuali e temporanee e commisurate alla gravità del comportamento illecito.

2. È garantito e tutelato in ogni fase del procedimento disciplinare il diritto di difesa dello studente, che potrà sempre esporre le proprie motivazioni e giustificazioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

3. L'elenco delle sanzioni è il seguente:

a) rapporto disciplinare annotato sul registro di classe (irrogata dal docente o dal coordinatore di classe su segnalazione del docente);

b) attività di volontariato, di utilità sociale, attività a favore della comunità scolastica o volte alla conoscenza della Costituzione e delle modalità di cittadinanza attiva (irrogata dal Consiglio di classe);

c) esclusione da attività proposte dalla scuola (irrogata dal Consiglio di classe);

d) allontanamento temporaneo dalla scuola (sospensione) per periodi non superiori a quindici giorni per gravi o reiterate infrazioni (irrogata dal Consiglio di classe);

e) allontanamento temporaneo dalla scuola (sospensione) per periodi superiori a quindici giorni per gravi o reiterate infrazioni (irrogata dal Consiglio di istituto);

f) allontanamento dalla scuola (sospensione) sino al termine dell'anno scolastico (irrogata dal Consiglio di Istituto);

g) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (irrogata dal Consiglio di Istituto).

4. Le sanzioni sono tra loro cumulabili e possono essere sostituite da una di maggiore gravità.

5. La sanzione di cui alla lettera b) e le attività compensative a favore della comunità scolastica di cui al successivo art. 4 possono essere irrogate esclusivamente dopo aver accertato la concreta possibilità che esse siano svolte sotto la sorveglianza di personale scolastico o in presenza di convenzioni attive con enti esterni che se ne assumano la responsabilità.

6. Sono considerate aggravanti la recidiva, i comportamenti contrari alle norme di sicurezza e le trasgressioni commesse in attività che si svolgono fuori dall'Istituto (a mero titolo esemplificativo: visite d'istruzione, stage, manifestazioni...) e soprattutto gli atti di violenza in qualsiasi forma (a titolo esemplificativo: violenza fisica, verbale, psicologica ecc.), anche tentata, verso altre persone.

7. A titolo puramente esemplificativo si allegano quale parte integrante del presente regolamento le tabelle 1,2,3, che si riferiscono a possibili ipotesi di infrazioni disciplinari classificate rispettivamente lievi, gravi e gravissime. Qualsiasi comportamento che violi i regolamenti dell'Istituto e i doveri dello studente definiti dal presente regolamento potrà in ogni caso essere preso in considerazione ai fini disciplinari.

8. Qualora siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (quali a mero titolo esemplificativo lesioni personali, violenza privata, atti di bullismo, cyberbullismo, reati di natura sessuale ecc.) o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, si applica la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla scuola (sospensione). In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7 dell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo e potrà quindi essere superiore a 15 giorni.

9. In caso di recidiva, di assoluta mancanza di rispetto delle regole o di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, si applicano le sanzioni di cui alle lettere f) e g) di competenza del Consiglio d'Istituto o, nei casi meno gravi, la sanzione di cui alla lettera f).

10. Di particolare gravità sono anche gli atti di vandalismo e di gratuito disprezzo dei sussidi, degli arredi e dei materiali scolastici. Nel caso si verifichino episodi di questo tipo sarà da individuare il colpevole (o i colpevoli) che sarà tenuto a risarcire il danno provocato. Nell'impossibilità di individuare il responsabile, il risarcimento sarà a carico delle persone presenti nell'ambiente in cui si è verificato l'episodio di vandalismo (responsabilità oggettiva). Oltre al risarcimento saranno poi da comminare le proporzionate sanzioni nei confronti dei responsabili dell'evento.

11. La scuola si impegna a far sì che ogni sanzione abbia un risvolto educativo e non solo una valenza punitiva. Le sospensioni dall'attività scolastica sono infatti preferibilmente "attive" cioè svolte dagli alunni in strutture di utilità sociale convenzionate con la scuola. La modalità va concordata con la famiglia che è chiamata a condividere con l'istituzione scolastica lo sforzo di rendere formativa la sanzione disciplinare della sospensione. Soprattutto in considerazione di sospensioni di più giorni è altamente opportuno che il Consiglio di Classe si attivi affinché lo studente non rimanga passivamente a casa ma presti la sua opera di volontario aiuto in strutture di evidente valore formativo e civile (Case della Carità, Croce Rossa, Croce Verde, Case di riposo ecc.). L'obiettivo della scuola non è mai meramente "punitivo" ma piuttosto "formativo" e "stimolante".

Art. 4 - Attività compensative

In alternativa alle sanzioni di cui all'art. 3 lo studente potrà svolgere attività compensative in favore della comunità scolastica (a titolo esemplificativo: riordino e/o pulizia spazi/locali/aree di pertinenza della scuola, ricerche per la classe, attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, piccole manutenzioni, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola ecc.) oppure attività di volontariato decise dalla stessa autorità che ha disposto le sanzioni, in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.

Lo studente può chiedere la conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica. L'organo collegiale che ha comminato la sanzione decide sulla richiesta.

Art. 5 - Comunicazione di avvio del procedimento, contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è in alcuni casi condizionata dall'immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire

all'alunno il rapporto di causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un organo collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi nel rispetto della normativa vigente.

Gli addebiti contestati debbono fondarsi su circostanze precise, documentali, testimoniali o fattuali.

Lo studente ha diritto, su richiesta, di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o dal coordinatore di classe, anche congiuntamente.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

All'audizione, potrà seguire:

- a l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente Scolastico ne darà comunicazione a tutti gli interessati;
- b il rinvio degli atti al Consiglio di classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Il Dirigente Scolastico, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, può disporre, in via eccezionale e per ragioni di sicurezza, l'allontanamento cautelativo dalla comunità scolastica di un allievo che si è reso responsabile di fatti gravissimi.

Art. 6 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'organo collegiale

L'organo collegiale viene convocato tempestivamente e comunque non oltre il primo consiglio di classe utile (tutte le componenti per accadimenti e situazioni particolarmente gravi e complesse; solo docenti negli altri casi).

Prima di irrogare la sanzione l'allievo, con i genitori o chi ne fa le veci, viene invitato ad esporre le proprie ragioni.

La versione dei fatti dell'alunno può essere raccolta dal Dirigente Scolastico, dal coordinatore di classe o da membri del Consiglio di classe.

In relazione alla gravità del fatto e all'esigenza di intervenire con rapidità, il consiglio di classe può essere convocato con procedura d'urgenza, senza i consueti termini di preavviso.

Nella scelta della sanzione e della sua misura si tiene conto:

- delle ragioni e delle giustificazioni addotte dallo studente;
- della reiterazione e del livello di gravità dell'infrazione;
- della situazione personale dello studente e del suo ravvedimento;
- dell'eventuale riparazione del danno.

In casi eccezionali, tenuto conto delle circostanze sopra indicate e della particolarità del caso, l'organo collegiale nell'irrogare la sanzione può parzialmente discostarsi da quanto previsto nel presente regolamento.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, l'indicazione del diritto di proporre ricorso all'Organo di Garanzia interno alla scuola nel termine di 15 giorni e del diritto di ricorrere al TAR Emilia Romagna nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell'atto sanzionatorio.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Il procedimento dovrà concludersi improrogabilmente entro 30 giorni dalla contestazione.

Art. 7 – Esecutività della sanzione

Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare irrogata.

La sanzione, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi, potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

In questo caso l'eventuale impugnazione potrà produrre effetti meramente amministrativi (a titolo esemplificativo: non assunzione in fascicolo personale ecc.).

Art. 8 - Norme di completamento

Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Dei provvedimenti disciplinari dell'allontanamento della comunità scolastica (o più gravi) viene allegata copia nel fascicolo personale dello studente.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento.

Art. 9 - Ricorso

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia da parte degli studenti o di chiunque ne abbia interesse, entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione.

Art. 10 - Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia svolge le seguenti funzioni:

- a) decidere in merito ai ricorsi presentati, dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Art. 11 – Composizione e durata

L'Organo di garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.

In sede di elezione vengono individuati anche i membri supplenti per le componenti alunni e genitori. L'Organo di Garanzia resta in carica per l'intero periodo di vigenza del Consiglio di Istituto.

I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'istituto quanto alla componente docente e genitori – salva la perdita dei requisiti di eleggibilità – e per un anno quanto alla componente studenti.

Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente al fine di consentire il funzionamento dell'organo. I componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

Art. 12 – Procedure e tempi

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (se l'alunno è minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'irrogazione.

Il Presidente convoca l'Organo di garanzia entro 5 giorni dalla presentazione di un'istanza. L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta e deve contenere l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione.

Il processo verbale di ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di garanzia.

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'Organo di Garanzia ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'Organo di Garanzia può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

L'Organo di Garanzia delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

Non è consentita l'astensione.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato l'esito della votazione.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui un membro dell'Organo di garanzia si trovi in situazione di incompatibilità verrà sostituito con il membro supplente.

Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

L'Organo di garanzia deve decidere entro dieci giorni dall'impugnazione; qualora non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.

Le deliberazioni assunte sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

La comunicazione deve contenere l'indicazione del diritto di proporre ricorso al Direttore dell'USR e di proporre ricorso al TAR Emilia Romagna nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento di essa.

Ai procedimenti inerenti i conflitti in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria si applicano le regole degli organi collegiali e, per quanto compatibili, del ricorso impugnatorio contro le sanzioni disciplinari.

Art. 13 – Reclami

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte

degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere di cui al comma 1 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di Garanzia Regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Si applica il disposto di cui all'articolo 16 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 14 - Patto educativo di corresponsabilità

Al momento della prima iscrizione viene sottoscritto tra la scuola, gli studenti e la famiglia il Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Il patto impegna anche formalmente:

- gli alunni al rispetto dei propri doveri, come definiti nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e nei regolamenti dell'Istituto;
- i genitori al sostegno del lavoro e dell'impegno scolastico dei propri figli e alla collaborazione con la scuola;
- il Dirigente, i docenti e tutto il personale scolastico a fornire le migliori opportunità per il raggiungimento del successo formativo di ciascuno dei propri alunni.

Il patto è sottoscritto dagli alunni e dai rispettivi genitori; per la scuola è sottoscritto dal Dirigente Scolastico.

Allegati:

- tabella 1: infrazioni disciplinari lievi
- tabella 2: infrazioni disciplinari gravi
- tabella 3 infrazioni disciplinari gravissime

Tabella 1: infrazioni disciplinari lievi

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI E PROCEDURE
Frequenza scolastica	<ul style="list-style-type: none"> • Uscita non autorizzata dall'aula durante le lezioni • Superamento del numero di ingressi in ritardo e uscite in anticipo tollerate nel trimestre (5) o nel pentamestre (7) non adeguatamente motivate e documentate • Assenze collettive ingiustificate (non adeguatamente motivate e documentate; non causate da forza maggiore) • Ritardo al rientro dell'intervallo o del cambio dell'ora • Sosta prolungata nei corridoi e nei servizi • Rifiuto ingiustificato di partecipare alle uscite o attività organizzate e programmate in tempo utile dal Consiglio di Classe, secondo modalità preventivamente comunicate (ove l'alunno sia presente a scuola) 	<p>Rapporto disciplinare e eventuale colloquio con la famiglia.</p> <p>Al terzo rapporto disciplinare si prevede la sospensione da 1 a 3 giorni + eventuali lavori socialmente utili ed eventuale risarcimento del danno</p>
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> • Turbamento dell'attività didattica in classe con frequenti interventi inopportuni e/o interruzioni • Disturbo durante la ricreazione e/o durante il cambio dell'ora • Schiamazzi nei corridoi e nei trasferimenti da un'aula all'altra e dalle aule ai laboratori • Consumo di cibi o bevande (ad eccezione dell'acqua) durante le lezioni • Uso di cellulare, lettori musicali, auricolari (anche se spenti) tablet, altri device e/o giochi nel corso della lezione salva l'autorizzazione del docente • Abbigliamento non adeguato (ad es. cappello, berretto, cappuccio, occhiali da sole....) • Utilizzo di espressioni volgari e/o parole offensive e/o di bestemmie; • Copiare e/o danneggiare e/o manomettere i compiti/gli elaborati/le verifiche/le esercitazioni proprie e/o dei compagni • Imbrattare e/o sporcare beni appartenenti ad altri; 	
Rispetto delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione delle norme di evacuazione dell'edificio 	
Rispetto delle strutture e delle disposizioni organizzative	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati • Imbrattare e/o sporcare locali, arredi, suppellettili, attrezzature o altri beni dell'Istituto; • Utilizzo delle attrezzature della scuola senza autorizzazione 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Fruizione del bar didattico e dei distributori automatici di bevande e alimenti fuori dagli orari e con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel Regolamento di Istituto • Inosservanza delle disposizioni organizzative vigenti nell'istituto (esempio: usare l'ascensore senza autorizzazione, usare impropriamente le scale di sicurezza, ignorare le segnalazioni di orario dei servizi (di segreteria, dei distributori di automatici di bevande ecc.); • Inosservanza delle regole di condotta da tenere durante l'ingresso e l'uscita dall'Istituto, l'uscita dall'aula, i cambi d'ora, l'intervallo, i cambi d'aula ecc. • Mancanza di abbigliamento idoneo per la pratica sportiva • Mancanza della divisa necessaria per le attività pratiche e in laboratorio 	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabella 2: infrazioni disciplinari gravi

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI E PROCEDURE
Frequenza scolastica	<ul style="list-style-type: none"> • Reiterazione delle mancanze indicate nella tabella 1 quando già sanzionate • Uscita da scuola senza autorizzazione 	
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> • Reiterazione delle mancanze indicate nella tabella 1 quando già sanzionate • Grave e/o ripetuto e/o prolungato turbamento dell'attività didattica in classe • Forti, ripetuti, prolungati schiamazzi e disturbo nei cambi dell'ora, nei corridoi, nei trasferimenti da un'aula all'altra e dalle aule ai laboratori • Comportamento irrispettoso e/o offensivo con parole e/o gesti e/o atteggiamenti nei confronti dei docenti, del Dirigente Scolastico, del personale ATA, dei compagni o di terzi che si trovino all'interno della scuola anche tramite internet e/o social network • Rifiuto di consegnare il cellulare o altro device utilizzato nel corso della lezione • Scatto di fotografie, effettuazione di registrazioni (audio o video) di ambienti o persone che si trovano nell'Istituto salva l'autorizzazione del docente (nonché delle persone coinvolte) • Comportamenti gravemente scorretti durante uscite didattiche o visite d'istruzione • Danneggiamento involontario (per negligenza, imprudenza, incuria, utilizzo improprio, in modo accidentale..) di beni di altre persone 	<p>Rapporto disciplinare e sospensione da 1 a 6 giorni e eventuale colloquio con la famiglia. + eventuali lavori socialmente utili, eventuale risarcimento del danno e eventuale esclusione da attività proposte dalla scuola</p>

Rispetto delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Reiterazione delle mancanze indicate nella tabella 1 quando già sanzionate • Inosservanza delle disposizioni fornite dai docenti, finalizzate al regolare svolgimento delle attività e a prevenire situazioni di pericolo ed infortuni, in particolare durante le esercitazioni in laboratorio, le lezioni di scienze motorie, le uscite, i viaggi di istruzione, gli scambi culturali ecc. • Mancato rispetto delle norme di sicurezza nelle attività in laboratorio e nell'utilizzo delle attrezzature • Comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità e la sicurezza propria ed altrui (a titolo esemplificativo: spinte, giochi senza controllo, lancio di oggetti, ecc.); • Mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per le attività pratiche e in laboratorio e di qualsiasi altra dotazione indicata dal docente; • Mancato rispetto delle norme a tutela della salute, in particolare quelle riguardanti il fumo • Favoreggiamento dell'ingresso nell'Istituto di persone estranee non autorizzate 	
Rispetto delle strutture e delle disposizioni organizzative	<ul style="list-style-type: none"> • Reiterazione delle mancanze indicate nella tabella 1 quando già sanzionate • Danneggiamento involontario (per negligenza, imprudenza, incuria, utilizzo improprio, in modo accidentale..) di locali, arredi, suppellettili, attrezzature o altri beni dell'Istituto • Grave violazione dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati • Uso del collegamento internet per motivi personali, non di studio e ricerca 	

Tabella 3: infrazioni disciplinari gravissime

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI E PROCEDURE
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> • Reiterazione delle mancanze indicate nella tabella 2 quando già sanzionate con provvedimenti di allontanamento dalle lezioni; • Creazione di situazioni di grave pericolo per l'incolumità propria ed altrui • Ricorso alla violenza con pericolo per l'incolumità propria ed altrui • Utilizzo di minacce o violenze fisiche a danno dei compagni, del personale o di chiunque sia presente nella scuola; • Commissione di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (a titolo esemplificativo: lesioni personali, violenza 	

	<p>privata, minaccia, percosse, reati di natura sessuale ...) salva l'ipotesi in cui il caso rientri nel disposto dell'art. 3 comma 8 reg. disc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commissione di altri reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale (esempio: falsità in atti, estorsione, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti ecc.). • Danneggiamento volontario di beni di altre persone • Furto di beni di altre persone • Diffusione senza autorizzazione, anche via internet e/o social network, di fotografie, registrazioni (audio o video) di ambienti o persone che si trovano nell'Istituto • Comportamento gravemente offensivo e/o volto ad umiliare con parole e/o gesti e/o atteggiamenti i docenti, il Dirigente Scolastico, il personale ATA, i compagni o terze persone che si trovino all'interno della scuola anche tramite internet e/o social network; costituisce aggravante il fatto che il comportamento riguardi la confessione religiosa, l'etnia, le idee politiche professate, la condizione di disabilità e/o l'orientamento sessuale dell'altra persona • Atti di bullismo e/o cyberbullismo • Compimento di atti di derisione, disprezzo e isolamento in modo ripetuto di uno o più compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone in condizione di disabilità • Riferimenti offensivi nei confronti dell'Istituto via internet e/o social network 	<p>Rapporto disciplinare, colloquio con la famiglia e sospensione da 1 a 15 giorni + eventuali lavori socialmente utili, eventuale risarcimento del danno e eventuale esclusione da attività proposte dalla scuola</p>
<p>Rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni organizzative</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione nella scuola di oggetti atti ad offendere • Introduzione e/o uso negli spazi scolastici di sostanze alcoliche e/o stupefacenti • Manomissione, anche senza dolo, di dispositivi di sicurezza (estintori, impianti elettrici, segnaletica ecc.) o diffusione di ingiustificati allarmi; • Distribuzione e utilizzo di materiale proibito dalla legge 	
<p>Rispetto delle strutture</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Danneggiamento volontario di locali, arredi, suppellettili, attrezzature o altri beni dell'Istituto • Furto di beni della scuola 	

	<ul style="list-style-type: none">• Provocare l'interruzione dell'attività didattica, impedendo l'accesso alla scuola a studenti, docenti o personale ATA.	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--